

Il controllo di costituzionalità

di Mauro Mazza

Abstract: The control of constitutionality – The Cuban experience of the control of constitutionality goes back a long way, and has placed itself in a vanguard position in Latin America since the Constitution of 1901. The system adopted was then that of the so-called mixed American Continental Model, and included in particular direct access to the control of constitutionality of the law in the form of the popular constitutionality action. The system was maintained and perfected under the 1940 Constitution, with the creation of the *Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales*, established following the model of the Spanish Constitution of 1931. The institutional situation, of course, was profoundly innovated with the (“Fidel Castro’s”) Cuban Constitution of 1976 (inspired by the “Stalinist” Soviet Constitution of 1936), after the transitional period of the Batista regime (1952-1959), and was still maintained with the Constitution of 2019. The current system provides for political and non-judicial control of the constitutionality of laws and other legal regulations, entrusted to the National Parliamentary Assembly.

789

Keywords: Constitutional control; Mixed American Continental Model; Pre-socialist and socialist Cuba; Constitutional law; System of political self-control of constitutionality.

1. Le origini storiche del controllo di costituzionalità nel diritto cubano: la Costituzione del 1901 e la legge del 1903 sul diritto processuale costituzionale

La storia del diritto pubblico cubano ha conosciuto una pluralità di modelli o sistemi di controllo di costituzionalità delle leggi e degli altri atti giuridici normativi¹.

L'introduzione del controllo di legittimità costituzionale si ebbe con la Costituzione cubana del 1901², la quale coincide con la fondazione di Cuba quale Stato indipendente, sia pure sotto il protettorato statunitense. La scelta dei costituenti cadde sul modello accentrato (o concentrato) di controllo di costituzionalità, sulla scia di preesistenti esperienze dei Paesi dell'America latina. In particolare, i modelli del costituente cubano del 1901 furono, per un verso, le Costituzioni dell'Ecuador del 1869 e del 1878, nonché, per altro verso, la

¹ Nella dottrina cubana, l'opera di riferimento è A. Matilla Correa (comp.), *Estudios cubanos sobre control de constitucionalidad (1910-2008)*, Presentación di E. Ferrer Mac-Gregor e Prólogo di D. García Belaunde, México, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional-Porrúa, 2009. V., altresì, il recentissimo contributo di C.M. Villabella Armengol, *El control de constitucionalidad en Cuba: reflexiones a tenor de la constitución de 2019*, in *Revista Cubana de Derecho*, n. 53, gennaio 2019, 32 ss.

² Cfr. C.M. Villabella Armengol, *El derecho constitucional cubano de 1812 al 2009: cánones, ciclos y modelos políticos*, in *Revista de Historia Constitucional*, n. 20, 2019, 877 ss.

Costituzione della Colombia del 1886. Specialmente la Colombia si era fino ad allora distinta nel panorama costituzionale latinoamericano, sotto il profilo ora in esame del controllo di costituzionalità. Questo perché nell'ordinamento colombiano fu prevista dalla *Ley Orgánica de la Administración y Régimen Municipal* del 22 giugno 1850 l'azione popolare diretta di incostituzionalità, sebbene soltanto successivamente, vale a dire con la riforma costituzionale del 1910³, tale azione venne costituzionalizzata.

La circolazione dei modelli o sistemi di giustizia costituzionale nella seconda metà dell'ottocento in America latina era piuttosto intensa, e di essa si giovò il legislatore costituzionale cubano del 1901. Prevalevano nel contesto latinoamericano del tempo i modelli c.d. misti o ibridi (*Mixed American Continental Model*), che dunque non accoglievano *in toto* il modello americano di controllo di costituzionalità diffuso (*"American" Judicial Review Model*, inaugurato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America con il *Marbury Case* del 1803 e la *John Marshall's doctrine*), né il modello austriaco-kelseniano di sindacato accentratore di costituzionalità (*"Austrian" Continental – Constitutional Review Model*, ovvero *Kelsen's Model* del 1920, che interconnette il principio della supremazia della Costituzione con il principio della supremazia del Parlamento)⁴. Non si era ancora infatti, allora, «in un mondo in cui non sembra ormai più possibile alcuna classificazione dei modelli di giustizia costituzionale»⁵.

I sistemi menzionati erano, dunque, ibridi, nella misura in cui combinavano il sindacato accentratore di legittimità costituzionale con gli effetti *inter partes*⁶ della pronuncia costituzionale. Accanto al controllo di costituzionalità *a posteriori* (o successivo), le Costituzioni dell'Ecuador del 1869 e 1878, al pari della Costituzione della Colombia del 1886, contemplavano, altresì, il sindacato giudiziario di costituzionalità *a priori* (o preventivo). Il Tribunale Supremo, infatti, era competente a giudicare i conflitti tra poteri dello Stato, segnatamente nei casi in cui un progetto di legge, approvato dall'Assemblea legislativa, non era condiviso dall'Esecutivo oppure dal Capo dello Stato, con la conseguenza che, appunto, il Governo ovvero il Presidente della Repubblica investivano *ex ante* il Tribunale Supremo del compito di verificare se il testo legislativo licenziato dal Parlamento,

³ Adottata con legge costituzionale n. 3 del 31 ottobre 1910.

⁴ V. almeno, in una letteratura ovviamente sterminata, A. Vidaschi, *La giustizia costituzionale*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, II, Roma-Bari, Laterza, 2014, 2^a ed., 1087 ss. Da ultimo, cfr. P. Passaglia, *Il controllo di costituzionalità delle leggi e la contrapposizione tra garanzia giurisdizionale ordinaria e garanzia giurisdizionale speciale della costituzione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, num. Speciale, 2019, 583 ss., il quale giustamente osserva (v. nt. 1) che «Una cernita delle classificazioni più significative sarebbe troppo arbitraria per risultare accettabile». Per una critica della dicotomia modello diffuso *versus* modello accentratore, v. specialmente L. Pegoraro, *Giustizia costituzionale comparata. Dai modelli ai sistemi*, Torino, Giappichelli, 2015, nonché prima F. Fernández Segado, *La faille de la bipolarité "modèle américain – modèle européen" en tant que critère analytique du contrôle de la constitutionnalité et la recherche d'une nouvelle typologie explicative*, in *Jahrbuch des öffentlichen Rechts*, 2004, 471 ss. Sugli organi di giustizia costituzionale, considerati in una prospettiva sistemica, v. L. Mezzetti, E. Ferioli (cur.), *Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo*, Bologna, Bonomo, 2018.

⁵ Così T. Groppi, *La Corte e 'la gente': uno sguardo 'dal basso' all'accesso incidentale alla giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 2-2019, spec. 411.

⁶ Ovvero, *in casu*.

ma non ancora entrato in vigore in assenza della sanzione del Capo dello Stato, fosse o meno conforme al dettato costituzionale. Ancora più “generoso” era, poi, il sistema di giustizia costituzionale delineato dalla *lex fundamentalis* del Venezuela del 1858, poiché tale *Carta Magna*⁷ stabiliva che qualsiasi cittadino, anzi meglio qualsiasi persona (*quivis de populo*), potesse presentare ricorso alla Corte Suprema per sindacare la legittimità costituzionale di una legge. Come bene è stato detto dall’insigne giurista messicano Héctor Fix-Zamudio⁸, in questi casi il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi veniva affidato in via esclusiva a un organo accentrato, ovvero il Tribunale o la Corte Suprema, sebbene però tali autorità non fossero caratterizzate da una competenza esclusiva, dal momento che si trattava degli organi di vertice del sistema giudiziario, competenti quindi (anche) per la generalità delle controversie sia civili che penali e amministrative, quantunque in certi casi fosse stata creata una sezione speciale (*recte*: specializzata) per il contenzioso costituzionale⁹.

Sulla scorta di queste risalenti esperienze latinoamericane di giustizia costituzionale, la Carta costituzionale di Cuba del 1901 aveva contemplato, all’art. 83, *sub* n. 4, il controllo di costituzionalità delle leggi, nonché dei decreti e dei regolamenti, con affidamento della relativa competenza al Tribunale Supremo¹⁰. In definitiva, il Tribunale supremo svolgeva, in base alla Costituzione del 1901, quattro funzioni fondamentali. Oltre al compito tradizionale di decidere i ricorsi per cassazione, il Tribunale Supremo era chiamato a risolvere i conflitti di competenza eventualmente insorti tra gli organi giurisdizionali sotto ordinati; inoltre, il Tribunale Supremo era competente a decidere i conflitti tra lo Stato e gli enti territoriali, questi ultimi rappresentati da Province e Municipi (o Comuni).

Sul piano della normazione di rango primario, le modalità di accesso alla giustizia costituzionale davanti al Tribunale Supremo cubano furono disciplinate nel dettaglio dalla legge del 31 marzo 1903. Essa prevedeva due vie alternative per attivare il controllo della costituzionalità sia delle leggi che dei decreti e dei regolamenti.

In primo luogo, l’art. 4 della legge citata disponeva che le parti, nel corso di un giudizio civile, penale o del contenzioso amministrativo, potevano sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma, primaria o secondaria, che il giudice era chiamato ad applicare nel caso concreto. L’organo giurisdizionale adito, tuttavia, non sospendeva il procedimento, ma decideva in ordine alla questione di costituzionalità con la sentenza pronunciata al termine del giudizio. Spettava, a questo punto, alla parte sollevare la *quaestio legitimitatis*, già denunciata nel grado

⁷ O *Magno Texto*.

⁸ Il cui apporto alla giustizia costituzionale (o diritto processuale costituzionale, come si preferisce dire in America latina) è stato celebrato, per esempio, nel volume curato da L. Mezzetti, E. Ferrer Mac-Gregor, *Diritto processuale costituzionale. Omaggio italiano a Héctor Fix-Zamudio per i suoi 50 anni di ricercatore di diritto*, Padova, Cedam, 2010.

⁹ Si vedano le (tuttora) fondamentali osservazioni di H. Fix-Zamudio, *Los Tribunales y Salas Constitucionales en América Latina*, in AA.VV., *Estudios jurídicos en homenaje a Don Santiago Barajas de Oca*, México, UNAM, 1995, 95 ss.

¹⁰ Cfr. A. Matilla Correa, *El control jurisdiccional de constitucionalidad en la Constitución cubana de 1901*, in A. Matilla Correa, E. Ferrer Mac-Gregor (coords.), *Escritos sobre Derecho Procesal Constitucional. Homenaje cubano al profesor Héctor Fix-Zamudio en sus 50 años como investigador del Derecho*, La Habana, Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, 2012, 169 ss.

di giudizio ormai concluso, mediante la proposizione del relativo ricorso davanti al Tribunale Supremo. Questa via di accesso al giudizio di legittimità costituzionale innanzi al Tribunale Supremo era denominata ricorso per cassazione¹¹, come ebbe ad affermare espressamente il *Tribunal Supremo* nella decisione n. 76 del 18 giugno 1943¹².

In secondo luogo, veniva in considerazione il rimedio costituzionale contemplato dall'art. 8 della legge 31 marzo 1903. La norma stabiliva che qualsiasi persona (*quivis de populo*) avesse ricevuto da una autorità amministrativa, di livello tanto nazionale che provinciale o municipale/comunale, la notificazione di un atto o provvedimento che implicava l'applicazione di una disposizione ritenuta dal destinatario in contrasto con la Costituzione, entro il termine di cinque giorni dalla notificazione medesima poteva contestare alla stessa autorità amministrativa procedente la volontà di adire il Tribunale Supremo per far valere la ritenuta incostituzionalità della norma applicata. Date le caratteristiche dell'istituto previsto dall'art. 8 della legge sopra menzionata, si comprende agevolmente come la seconda via di accesso al giudizio di costituzionalità degli atti giuridici normativi fosse conosciuta come ricorso di tipo amministrativo per il controllo di costituzionalità¹³.

La legge cubana del 31 marzo 1903 prevedeva, dunque, sia un accesso indiretto alla giustizia costituzionale, in relazione cioè a un giudizio concreto definito dal giudice, sia un accesso diretto nella forma dell'azione popolare di costituzionalità. La giurisprudenza costituzionale del Tribunale Supremo ebbe, comunque, occasione di chiarire che, in ogni caso, era necessario che il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, ovvero dei decreti e dei regolamenti fosse effettuato in relazione a casi concreti, escludendosi la prospettazione di questioni di costituzionalità teoriche. Ciò è di speciale rilevanza per la seconda delle vie di accesso alla giustizia costituzionale, così come previste dalla legge del 1903. Se, infatti, il cittadino, o, meglio, la persona, poteva rivolgersi al Tribunale Supremo per la decisione di una questione di legittimità costituzionale unicamente sostenendo di essere stato leso, nella sua posizione giuridica soggettiva, da un atto o provvedimento amministrativo, ne discende che la legge del 1903, come interpretata e applicata dal Tribunale Supremo, in verità non introduceva una garanzia generale della legittimità costituzionale, poiché anche ai sensi dell'art. 8, come in base all'art. 4, della legge del 1903 la parte che adiva il Tribunale Supremo per decidere la questione di costituzionalità doveva dimostrare di essere titolare di un diritto e/o interesse direttamente leso dalla norma (legislativa o regolamentare) di cui contestava la compatibilità con la Costituzione. Il ricorso di (in)costituzionalità presentato in via diretta non poteva, dunque, essere diretto alla "depurazione" (teorica) dell'ordinamento giuridico, ma doveva invece essere correlato alla tutela di una (concreta) posizione giuridica soggettiva. In tal senso stabilirono, *inter alia*, le sentenze del Tribunale Supremo n. 23 del 28 marzo 1935,

¹¹ *Recurso de casación*.

¹² Pubblicata in *Revista Cubana de Derecho*, a. XVII (3^a nuova serie), n. 2, aprile-giugno 1943, 234 ss.

¹³ Si veda E.G. Merino Brito, *El recurso de inconstitucionalidad y su jurisprudencia*, La Habana, Cultural, 1938.

e n. 44 del 4 ottobre dello stesso anno¹⁴.

Sul piano degli effetti delle pronunce del Tribunale Supremo che avessero accolto la questione di legittimità costituzionale, bisognava ai sensi della Costituzione del 1901 e della legge del 1903 operare alcune distinzioni. Qualora, infatti, la legge contestata avesse – nell’opinione dei magistrati del Tribunale Supremo in qualità di giudici del contenzioso costituzionale – sminuito o alterato l’esercizio dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, allora la sentenza di incostituzionalità produceva effetti *erga omnes*.¹⁵ In tutti gli altri casi, però, la pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale aveva effetti unicamente *inter partes*.

2. Segue: le vicende successive, nel vigore della Costituzione del 1901 (riforme del 1922, 1934, 1935)

La duplicità dei possibili effetti delle sentenze che accoglievano le questioni di legittimità costituzionale, nel senso che essi erano suscettibili di prodursi sia *erga omnes*, in certi casi, sia *inter partes*, nella maggiore parte delle ipotesi¹⁶, venne generalmente ritenuta non soddisfacente, e anzi meritevole di riforma. Venne, così, adottata la legge 17 marzo 1922, che agli art. 2, 3 e 4 stabiliva una disciplina dettagliata dell’efficacia della sentenza di incostituzionalità¹⁷. Rovesciando l’impostazione precedente, la sentenza che accerta l’illegittimità costituzionale aveva ora, sulla base della legge del 1922, l’efficacia ordinariamente *erga omnes*, a condizione che il ricorso al Tribunale Supremo fosse stato presentato al solo fine di sollevare la questione della conformità della norma impugnata alla Costituzione, e che, inoltre, la disposizione censurata dall’organo di giustizia costituzionale non potesse neppure in parte restare in vigore senza la parte “amputata” dalla pronuncia di incostituzionalità. D’altro canto, la legge del 1922 consentiva anche al Tribunale Supremo di Cuba di stabilire che, per speciali ragioni che il Tribunale medesimo era tenuto a indicare nella sentenza, le disposizioni incostituzionali potevano eccezionalmente continuare a essere applicate. Come si vede, dunque, la pronuncia di incostituzionalità da parte del Tribunale Supremo manteneva un contenuto estremamente flessibile, anche a seguito della riforma, pur fondamentale, del 1922. Ciò è ancora più vero se si tiene conto di quanto disponeva l’art. 4 della legge da ultimo menzionata. Ed infatti, tale norma prevedeva che, per le disposizioni di rango sublegislativo nella gerarchia delle fonti del diritto, vale a dire i regolamenti, i decreti e le risoluzioni di carattere normativo generale¹⁸, la

¹⁴ Cfr. F. Fernández Segado, *La Justicia Constitucional en Cuba (1901-1952)*, in R. Orrù, F. Bonini, A. Ciammariconi (cur.), *La giustizia costituzionale in prospettiva storica: matrici, esperienze e modelli. Giornate di Diritto e Storia costituzionale «Atelier 4 luglio - G.G. Floridia»*, III, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, 309 ss., e *ivi* spec. 323-324 (testo e nt. 22-23).

¹⁵ Le leggi, in questo caso, erano da considerare nulle (letteralmente, «affette da nullità»).

¹⁶ Come si è visto nel paragrafo precedente, in fine.

¹⁷ C.d. pronuncia costituzionale demolitoria. Nella letteratura cubana, v. A. Portas Rodríguez, *El alcance del recurso de incostitucionalidad*, in *Revista Cubana de Derecho*, a. IX, n. 3, luglio-settembre 1932, 195 ss.

¹⁸ L’elencazione, peraltro, non era da considerare esaustiva, essendo al contrario estesa anche ad

cui contrarietà con la Costituzione o le leggi fosse stata accertata dal Tribunale Supremo, non perdevano immediatamente efficacia. Era, infatti, necessario che il Tribunale Supremo, giudice della legittimità costituzionale, si fosse pronunciato sulla incostituzionalità della disposizione almeno due volte, in modo da determinare l'obbligo per l'autorità competente a modificare il regolamento, il decreto o la risoluzione, nella parte dichiarata incostituzionale¹⁹, a provvedere in tale senso. In tutti questi casi, e cioè fino alla eventuale terza sentenza conforme di incostituzionalità pronunciata dal Tribunale Supremo, l'effetto della sentenza era soltanto *inter partes*. Se, però, l'autorità/organo competente a modificare l'atto normativo sublegislativo di carattere generale non vi avesse provveduto dopo la terza decisione di incostituzionalità pronunciata dal Tribunale Supremo, allora si sarebbe prodotto l'effetto *erga omnes*, peraltro non subito ma soltanto dopo che fossero decorsi venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale²⁰ della sentenza che accertava (nuovamente) l'illegittimità costituzionale della disposizione *de qua*. In ogni caso, come evidenziato dalla migliore dottrina costituzionale cubana, l'innovazione introdotta dalla legge del 1922, rispetto al sistema preesistente, è da valutare (anche retrospettivamente) con favore²¹.

794

Sequirono alcuni tentativi di riforma del sistema cubano di giustizia costituzionale. In particolare, il progetto di riforma costituzionale del 1928 prevedeva due innovazioni. Per un verso, veniva contemplata l'azione pubblica di incostituzionalità²², volta a fare accertare la contrarietà alla Costituzione di una disposizione normativa per iniziativa di cinquecento cittadini (sottoscrittori del ricorso). Per altro verso, si prevedeva che la pronuncia di incostituzionalità producesse effetti immediatamente *erga omnes* se adottata all'unanimità dal collegio giudicante, mentre sarebbe stata necessaria una c.d. doppia conforme – ossia, almeno due pronunce di incostituzionalità emanate dal Tribunale Supremo sulla stessa disposizione normativa contestata – perché si avessero gli effetti della pronuncia *erga omnes*. Le modificazioni del contenzioso costituzionale contemplate dal progetto di riforma costituzionale del 1928 non furono, però adottate in via definitiva dal Parlamento.

Esse, tuttavia, fornirono almeno in parte elementi utili per la di poco successiva riforma della giustizia costituzionale, che venne approvata con la legge costituzionale del 3 febbraio 1934. Tre furono le importanti innovazioni introdotte nel 1934. In primo luogo, recependo la proposta già formulata nel 1928 concernente l'azione pubblica di incostituzionalità, fu prevista tale forma di azione, ma con significative modificazioni rispetto alla disciplina contenuta nel progetto di riforma costituzionale del 1928. Questo perché l'azione pubblica di

«altre disposizioni».

¹⁹ Ovvero in tutto, a seconda del contenuto della pronuncia di incostituzionalità

²⁰ *Gaceta Oficial*.

²¹ Si veda A. Matilla Correa, *La ley de 17 de marzo de 1922: un paso de avance en el régimen jurídico del control jurisdiccional en Cuba*, in A. Matilla Correa, O.M. Álvarez Torres, I Martínez Montenegro (coords.), *Temas de Historia del Derecho y Derecho Agrario*, La Habana, Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, 2013, 208 ss.

²² *Acción pública de inconstitucionalidad*.

incostituzionalità poteva essere promossa davanti al Tribunale Supremo per iniziativa di non meno di venticinque cittadini che avessero sottoscritto il relativo ricorso²³. In secondo luogo, si stabilì con la legge costituzionale del 1934²⁴ che fosse consentito al cittadino²⁵ di presentare il ricorso costituzionale direttamente al Tribunale Supremo, ogniqualvolta egli volesse per fare accertare che una norma ha l'effetto di sminuire i diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti. In terzo luogo, non certamente in ordine di importanza, la legge costituzionale del 1934 chiariva definitivamente la situazione in ordine alla produzione dell'efficacia delle sentenze di incostituzionalità pronunciate dal Tribunale Supremo, nel senso che esse avevano ormai efficacia *erga omnes*. Anche da quest'ultimo punto di vista, dunque, venne in parte ripreso il contenuto del progetto di riforma costituzionale del 1928, ma ampliandolo e, così, generalizzando la regola dell'efficacia *erga omnes* della pronuncia di incostituzionalità.

Avvertendosi l'esigenza di riordinare la materia, ormai stratificatasi nel tempo, fu quindi adottata la legge costituzionale dell'11 giugno 1935, che edificava il sistema cubano di giustizia costituzionale non soltanto, ovviamente, sulla Costituzione del 1901, ma anche sulle previsioni normative, trasfuse nella legge costituzionale del 1935, precedentemente adottate nel 1922 e già prima transitate, con le modificazioni sopra viste, nella legge costituzionale del 1934.

3. Segue: la Costituzione cubana del 1940 e il *Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales*

Un significativo cambio di passo si ebbe a Cuba con l'adozione della *Carta Magna* del 1940²⁶, la quale viene comunemente indicata come una tappa fondamentale nello sviluppo del costituzionalismo sociale in America latina nella prima metà del secolo scorso. La Costituzione del 1940 contempla, nelle sezioni III e VII del titolo XIV concernente il potere giudiziario, quello che può essere considerato il primo organo di giurisdizione costituzionale dell'America latina, rappresentato dal *Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales* (TGC)²⁷. In verità, esso costituiva

²³ Come si ricorderà (v. *supra*, in questo paragrafo) il progetto del 1928 richiedeva un numero ben maggiore di cittadini sottoscrittori del ricorso di costituzionalità, vale a dire (ben) cinquecento. Per la soluzione accolta, sul punto specifico, dalla legge del 1934, v. J. Garcerán de Vall y Souza, *El proceso de inconstitucionalidad*, La Habana, Librería Martí, 1947, 437, nonché, per una lettura "a caldo" della riforma, E. Hernández Corujo, *La acción pública en materia de inconstitucionalidad en Cuba*, La Habana, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Ca, 1935.

²⁴ Esattamente, all'art. 38.

²⁵ Cfr. G. de Montagú, *El recurso de inconstitucionalidad de un solo ciudadano*, in Id., *El Poder Judicial y la Constitución y otros estudios*, La Habana, Cultural, 1951, 13 ss. (precedentemente pubblicato, con il titolo *El recurso de un solo ciudadano*, in *Repertorio Judicial - Órgano Oficial de la Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial*, a. XXIV, n. 1, gennaio 1948, 4 ss.).

²⁶ Sul sistema istituzionale delineato dalla Carta costituzionale del 1940, v. R. Arechavaleta, C. Manuel, *La democracia republicana en Cuba, 1940-1952. Actores, reglas y estrategias electorales*, México, Fondo de Cultura Económica, 2017; J.C. Guanche, *La Constitución de 1940: Una reinterpretación*, in *Cuban Studies*, n. 45, 2017, 66 ss., e prima F. Álvarez Tabío, *Teoría General de la Constitución cubana*, La Habana, Montero, 1946.

²⁷ Si vedano: M. Nin y Abarca, *El recurso de inconstitucionalidad en la Constitución de 1940*, in *Revista Cubana de Derecho*, a. XV (4ª nuova serie), n. 4, ottobre-dicembre 1941, 485 ss.; E. Maza, *El recurso de inconstitucionalidad: sus fuentes actuales*, *ivi*, a. XVIII (4ª nuova serie), n. 2, aprile-giugno 1944,

una Sezione (o Sala) del Tribunale Supremo di Giustizia, secondo l'art. 172 della Costituzione cubana del 1940.

L'organo cubano di giustizia costituzionale istituito nel 1940 traeva spunto, sul piano comparativo, dal *Tribunal de Garantías Constitucionales* creato dalla Costituzione spagnola del 1931²⁸, sebbene vi fosse una rilevante differenza, dal momento che in Spagna, a differenza che a Cuba, la giurisdizione costituzionale era indipendente dal potere giudiziario. D'altro canto, la soluzione cubana ha avuto una certa fortuna, sia pure con adattamenti, nel contesto latinoamericano. Viene in considerazione, sotto il profilo particolare della circolazione del modello cubano, la previsione contenuta nella Costituzione della Colombia del 1968, secondo cui è istituita nell'ambito della Corte Suprema una Sezione (*recte*: Sala) costituzionale, la quale peraltro, diversamente da quanto accadeva nell'ordinamento costituzionale cubano, non decideva direttamente sui ricorsi in materia di legittimità costituzionale, ma si limitava invece a svolgere una funzione consultiva, ovvero di supporto, in favore del *Pleno* della Corte Suprema, essendo appunto quest'ultimo l'organo giurisdizionale esclusivamente competente a pronunciare le sentenze sulla costituzionalità o meno degli atti giuridici normativi.

Sebbene, dunque, il *Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales* facesse parte del Tribunale Supremo di Cuba, tuttavia esso godeva di una posizione *sui generis* e di larga autonomia. Da un lato, disponeva di una denominazione *ad hoc*, quale Tribunale e non semplicemente Sala come avveniva per le altre *Salas* del Tribunale Supremo²⁹. Dall'altro lato, l'autonomia era non soltanto di forma ma anche di sostanza. La disciplina relativa al *Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales* era, infatti, contenuta non nella legge generale sul potere giudiziario³⁰, ma nella legge speciale concernente il TGC. Si trattava, in particolare, della legge del 31 maggio 1949, n. 7³¹, la quale all'art. 7 modificava la legge generale sul potere giudiziario, cosicché la LOPJ prevedeva (dopo la citata modifica del 1949) all'art. 21 le tre *Salas* civile, penale a contenziosa-amministrativa del Tribunale Supremo,

139 ss.; Id., *El recurso de inconstitucionalidad: contribución al estudio de la acción, ibidem*, a. XVIII (4^a nuova serie), n. 4, ottobre-dicembre 1944, 289 ss.; J. Clemente Zamora, *La defensa de la Constitución en la legislación cubana*, in *Revista Mexicana de Derecho Público*, tomo I, vol. 2, ottobre-dicembre 1946, México, 115 ss.; D. García Belaunde, *El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de Cuba (1940-1952)*, in *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, n. 4, 2000, 125 ss. In Italia, v. G. Rolla, *L'evoluzione del costituzionalismo in America Latina e l'originalità delle esperienze di giustizia costituzionale*, in *Studi urbinati (A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche)*, vol. 61, n. 4, 2010, 575 ss., per il quale il TGC rappresentò «il prototipo del controllo accentrato nel continente americano» (cfr. 584).

²⁸ Cfr. P. Álvarez Bertrand, *El Tribunal de Garantías Constitucionales como órgano de tutela de los derechos fundamentales*, Oviedo, KRK Ediciones, 2017.

²⁹ Le *Salas* del Tribunale Supremo cubano erano competenti, rispettivamente, per le cause civili, per le quelle penali, nonché per il contenzioso amministrativo e per le liti concernenti le «discipline speciali». Nella denominazione in lingua castigliana, le *Salas* erano: *Sala de lo Civil*, *Sala de lo Contencioso-Administrativo* y de *Leyes Especiales*, *Sala de lo Criminal*.

³⁰ *Ley Orgánica del Poder Judicial* (LOPJ).

³¹ LTGC. Su di essa, v. A. Lazcano y Mazón, *Comentarios a la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales*, Prólogo di W. Albanese, La Habana, Librería Selecta, 1949; F. Fernández Segado, *El control de constitucionalidad en Cuba. Introducción a la Ley núm. 7, de 1949, de creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales*, in *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, n. 5, 2001, 669 ss.

ma non invece la Sala/Sezione del contenzioso costituzionale (disciplinata – come appena detto – separatamente).

Accanto a elementi che costituivano altrettanti aspetti dell'autonomia del *Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales* cubano in seno al Tribunale Supremo ve ne erano, però, altri che tale autonomia finivano per affievolire. Ciò vale in special modo per il fatto che i giudici del contenzioso costituzionale non erano in verità specializzati nella trattazione e decisione di siffatte controversie, nel senso che venivano in primo luogo scelti con le medesime modalità previste per gli altri magistrati assegnati all'organo di vertice del sistema giudiziario cubano. Essi, infatti, erano nominati dal Presidente della Repubblica, il quale sceglieva ciascuno dei membri del Tribunale Supremo entro una rosa di nove candidati, che a loro volta venivano individuati da uno speciale Collegio elettorale, formato complessivamente da nove componenti, designati in numero di quattro dal *Pleno* del Tribunale Supremo, in numero di tre dallo stesso Capo dello Stato e i rimanenti due dalla Facoltà giuridica dell'Università della capitale (L'Avana). Secondariamente, anche durante l'esercizio delle loro funzioni istituzionali i membri della Sezione/Sala costituzionale del Tribunale Supremo dovevano in effetti occuparsi anche della decisione di controversie aventi natura non costituzionale, come accade per le vertenze in tema di diritti sociali³². La composizione del TGC era, comunque, in parte diversa per la risoluzione delle controversie costituzionali rispetto a quelle sociali, dal momento che nel primo caso il collegio giudicante, formato da cinque giudici, era presieduto dal Presidente del Tribunale Supremo.

Le attribuzioni del *Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales* erano ampie, nonché in buona parte derivanti dalla previgente normativa sul controllo giudiziario di costituzionalità degli atti giuridici normativi. Esse riguardavano l'accesso al giudizio di costituzionalità sia diretto che incidentale. Le previsioni della Costituzione del 1940, attuate, integrate e completate dalla legge n. 7 del 1949, contemplavano l'attivazione del controllo di costituzionalità da parte della Sezione/Sala costituzionale del Tribunale Supremo in ipotesi di (asserita) violazione, riduzione o modificazione di diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti, su iniziativa del soggetto che lamentava tale violazione (o riduzione/modificazione). Oltre al ricorso in via diretta, il controllo di costituzionalità della Sala costituzionale del Tribunale Supremo poteva essere richiesto dal giudice *a quo*, nel corso di un processo sia ordinario che speciale. Vi erano, poi, altre funzioni³³ della Sala costituzionale del Tribunale Supremo, rappresentate da: *a*) controllo sulla regolarità del procedimento di riforma costituzionale; *b*) controllo di costituzionalità dei regolamenti concernenti il procedimento legislativo³⁴; *c*) ricorso in materia di *habeas corpus*, esperibile davanti

³² Questo discende, del resto, dalla stessa denominazione del TGC.

³³ Sul tema v., in generale, le osservazioni di G.F. Ferarri, *Le forme di controllo di costituzionalità "anomale"*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2000, 351 ss.; Id., *"Altre" funzioni (Giustizia costituzionale: modelli, sistemi e funzioni)*, in Id. (cur.), *Atlante di diritto pubblico comparato*, Torino, UTET, 2010, 308 ss.

³⁴ *Id est*, i regolamenti parlamentari.

alla Sezione/Sala costituzionale contro decisioni di autorità giudiziarie private della libertà personale.

Ad uno sguardo complessivo, la disciplina, di livello sia costituzionale che legislativo ordinario, del *Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales* del 1940-1949 appare come un coerente sviluppo della regolamentazione contenuta nella legge del 1934 sul contenzioso costituzionale, sotto l'aspetto della legittimazione processuale³⁵, che ha conosciuto nella prima metà del secolo scorso un costante ampliamento, in conformità con il principio di politica costituzionale favorevole a rendere (sempre) più agevole l'accesso all'organo (accentrato) di giustizia costituzionale³⁶. Anche la previsione della generalizzata efficacia *erga omnes* delle pronunce di incostituzionalità, adottate dal TGC, si pone in linea di continuità con il graduale affermarsi di tale tipologia di effetti, a discapito di quelli (originari) prevalentemente *inter partes*³⁷. Le sentenze di incostituzionalità – sia totale che, eventualmente, parziale – del TGC accertavano (con effetto dichiarativo³⁸) la nullità delle disposizioni *de quibus*. Dal punto di vista comparativo, la disciplina cubana del controllo giurisdizionale di costituzionalità degli atti giuridici normativi, approvata tra il 1940 e il 1949, si avvicinava maggiormente al modello austriaco del 1920, piuttosto che a quello delineato dalla legge organica sul *Tribunal de Garantías Constitucionales* spagnolo del 14 giugno 1933, tenuto conto del fatto che nel primo caso, e non invece nel secondo, era stabilita l'efficacia *erga omnes* delle sentenze di incostituzionalità³⁹.

L'apogeo del controllo giudiziario di costituzionalità degli atti giuridici normativi fu raggiunto a Cuba negli anni quaranta del secolo scorso. A quel tempo, il sistema cubano di giurisdizione costituzionale era da considerare all'avanguardia non soltanto nel contesto latinoamericano, ma anche nei confronti dei Paesi europei. Il (brusco) declino era, però, in agguato. A seguito del colpo di Stato del generale Fulgencio Batista y Zaldívar⁴⁰, il TGC venne mantenuto in vita dalla

³⁵ Da intendere come legittimazione attiva.

³⁶ Già negli anni trenta del XX secolo, la dottrina cubana aveva rilevato che l'ampliamento della legittimazione processuale implicava un aumento dei ricorsi costituzionali e, conseguentemente, delle sentenze del Tribunale Supremo (che decidono le questioni di legittimità costituzionale). Cfr. E.G. Merino Brito, *El recurso de inconstitucionalidad y su jurisprudencia: a partir de la promulgación de las leyes constitucionales de 3 de febrero de 1934 y 11 de junio de 1935, hasta la fecha*, La Habana, Cultural, 1938.

³⁷ V. *ante*, nei paragrafi 1-2.

³⁸ Non, dunque, costitutivo.

³⁹ Cfr., sul punto, il comma 2 dell'art. 42 della LO spagnola del 1933 sul *Tribunal de Garantías Constitucionales*.

⁴⁰ Nel 1952. Sul pensiero di Batista, come corrente ideologica, e il regime politico da lui fondato, cfr. S. Valdés Sánchez, *El proyecto reformista batistiano. 1934-1938*, in *Santiago. Revista de la Universidad de Oriente*, n. 81-82, luglio 1996-aprile 1997, 185 ss.; Id., *Fulgencio Batista: El poder de las armas (1933-1940)*, La Habana, Instituto de Historia de Cuba, Editora Histora, 1998; J.A. Tabares del Real, *Batista: contrarrevolución y reformismo. 1933-1945*, in *Temas. Cultura Ideología Sociedad*, n. 24-25, 2001, 66 ss.; K. Figueredo Cabrera, Katia, *La derecha hispano-cubana: de la realidad al mito (1936-1942)*, La Habana, Universidad de La Habana, 2011; Id., *Las estrategias de legitimación de la derecha hispano-cubana para con la España franquista: la acción y el discurso (1936-1939)*, in *Boletín Americanista* (Barcelona), n. 63, 2011, 145 ss.; J. Domínguez, *The Batista Regime in Cuba*, in H.E. Chehabi, J.J. Linz (Eds.), *Sultanistic Regimes*, Baltimore (MD), Johns Hopkins University Press, 1998, 113 ss., R. Whitney, *The Architect of the Cuban State: Fulgencio Batista and*

legge costituzionale del 4 aprile 1952, ma certamente non godette di prestigio presso la popolazione, essendo i suoi componenti esposti alla corruzione⁴¹. Come, infatti, è stato detto in dottrina, la presenza formale del TGC nell'ordinamento cubano in base alla legge costituzionale del 1952 rappresentò nulla più di un *juogo de artificio*.⁴² Seguì, dopo pochi anni, la presa di potere da parte dei ribelli socialcomunisti⁴³ nel 1959, con la conseguente adozione della legge fondamentale rivoluzionaria⁴⁴ del 7 febbraio 1959. Anche quest'ultima legge non abrogò espressamente il TGC, che però restò da allora sostanzialmente inoperante, fino a essere, infine, anche formalmente soppresso nel 1973⁴⁵. In particolare, nel vigore della legge fondamentale rivoluzionaria del 1959, il TGC emanò sì alcune decisioni, ma per affermare il carattere programmatico delle previsioni di rango costituzionale, che non sono applicabili – per il TGC – in assenza di una legge ordinaria attuativa del precetto costituzionale. Così era avvenuto con le pronunce costituzionali n. 2 del 5 maggio 1967⁴⁶, n. 5 dell'8 giugno 1966⁴⁷, n. 9 del 29 luglio 1966⁴⁸ e n. 12 del 9 dicembre dello stesso anno⁴⁹. Tuttavia, di contrario avviso fu la sentenza, rimasta peraltro isolata, del TGC n. 7 del 3 giugno 1969⁵⁰, la quale invece sostenne che le norme della legge fondamentale sono di applicazione diretta. Né mancarono, nella dottrina cubana, voci favorevoli al mantenimento nel sistema ordinamentale del ricorso di incostituzionalità⁵¹. In ogni caso, la Costituzione cubana socialista (e “castrista”) del 24 febbraio 1976, modellata sulla Costituzione sovietica “staliniana” del 1936, ignorò del tutto il TGC, ovvero qualsivoglia organo giurisdizionale che avesse funzioni analoghe, ponendo così fine all'esperienza cubana di controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi.

Populism in Cuba, 1937–1940, in *Journal of Latin American Studies*, 2000, 435 ss. (con riguardo al c.d. populismo *cuban-style*); A. Annino, *La fine del populismo in Cuba, 1959*, in *Nova America*, 1979, n. 2, 305 ss. Lo stesso Batista espone in un libro le sue tesi (*Revolución social o política reformista*. La Habana, Prensa Indoamericans, 1944).

⁴¹ Si veda l'accurata ricostruzione storico-giuridica di D. García Belaúnde, *El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de Cuba (1940–1952)*, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 2002, studio pubblicato anche in *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, n. 4, 2000, 125 ss., poi riedito (con ampie modificazioni) in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nuova serie, a. XXXVII, n. 109, gennaio-aprile 2004, 283 ss.

⁴² Cfr. D. García Belaunde, *El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de Cuba (1940–1952)*, cit., 135.

⁴³ Aderenti al c.d. Movimento del 26 luglio (*Movimiento 26 de Julio*, M-26-7). Cfr. U. Melotti, *La rivoluzione cubana*, Milano, Dall'Oglio, 1967; S. Tutino, *L'Ottobre cubano. Lineamenti di una storia della rivoluzione castrista*, Torno, Einaudi, 1968; A. Annino, *Dall'insurrezione al regime. Politiche di massa e strategie istituzionali a Cuba 1953–1965*, Milano, Angeli, 1984.

⁴⁴ Legge Fondamentale del Governo Rivoluzionario, ovvero, meglio: Legge Fondamentale della Repubblica, promulgata dal Governo Rivoluzionario (sulla, almeno iniziale, “prudenza” sovietica nei confronti del Governo Rivoluzionario di Cuba, nonché della stessa rivoluzione castrista, v. O. Pappagallo, *op. cit.*, 140–141; R.F. Furtak, *op. cit.*, 99–105).

⁴⁵ Sulla base della legge n. 1250 del 23 giugno 1973.

⁴⁶ In *Boletín, Tribunal Supremo*, maggio 1967, 3.

⁴⁷ In *Boletín, Tribunal Supremo*, giugno 1966, 8–9.

⁴⁸ In *Boletín, Tribunal Supremo*, giugno 1966, 12.

⁴⁹ In *Boletín, Tribunal Supremo*, giugno 1966, 17.

⁵⁰ In *Boletín, Tribunal Supremo*, maggio-giugno 1969, 186–187.

⁵¹ Cfr. F. Álvarez Tabío, *El recurso de incostitucionalidad*, La Habana, Librería Martí, 1960 (l'autore era magistrato del Tribunale Supremo).

4. Il diritto socialista cubano e il controllo politico (concentrato) di costituzionalità delle leggi (Costituzioni del 1976 e 2019)

In conformità ai principi fondamentali dell'organizzazione dello Stato socialista⁵², nell'ordinamento cubano⁵³ il ruolo centrale in materia di controllo di costituzionalità viene svolto dall'Assemblea Nazionale del Potere Popolare⁵⁴. Ciò risulta dall'art. 108, lett. e), della Costituzione del 2019, non diversamente del resto da quanto stabiliva il previgente art. 75, lett. c), della Costituzione del 1976⁵⁵. In prima linea nella difesa della Costituzione e della costituzionalità delle leggi si trova, secondo la dottrina cubana, il popolo, il quale esercita tale difesa per il tramite dei propri rappresentanti, e quindi con l'intervento necessario del Parlamento nazionale⁵⁶. Anche dopo l'adozione della Costituzione del 2019, il cui contenuto è fin da subito stato approfonditamente illustrato all'estero (anche in Italia⁵⁷) da autorevoli esponenti del mondo giuridico cubano, i principi

800

⁵² Su cui v. P. Carrozza, *Il diritto socialista*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, I, cit., 629 ss.

⁵³ Brevi profili introduttivi si trovano in M. Azicri, *An Introduction to Cuban Socialist Law*, in *Review of Socialist Law*, 1980, 153 ss. (saggio disponibile nella trad. spagn., di H. Fix-Fierro, revisionata da H. Fix-Zamudio, *Introducción al derecho socialista cubano*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n. 41, 1981, 557 ss.), e in H.J. Berman, R. van Whiting, Jr., *Impressions of Cuban Law*, in *American Journal of Comparative Law*, 1980, 475 ss. *Adde*, ovviamente, i contributi contenuti nel presente volume.

⁵⁴ *Asamblea Nacional del Poder Popular* (ANPP). Sull'eccezionalismo cubano *in subiecta materia*, cfr. D.M. Brinks, A. Blass, *The DNA of Constitutional Justice in Latin America. Politics, Governance, and Judicial Design*, New York, Cambridge University Press, 2018. Nella dottrina cubana, v. L. Pérez Hernández, *El control constitucional de leyes y disposiciones normativas en Cuba*, in A. Matilla Correa (comp.), *Estudios cubanos sobre control de constitucionalidad (1910-2008)*, cit., 575 ss.

⁵⁵ Modificata nel 1978, 1992 e 2002. Cfr., per tutti, A. Matilla Correa (coord.), *La Constitución cubana de 1976: cuarenta años de vigencia*, La Habana, UNIJURIS, 2016. Sulla revisione del 2002, v. N. Vizioli, *Cuba. Una riforma costituzionale rende irrevocabile la scelta socialista*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, 980-981.

⁵⁶ V., in tal senso, M. Prieto Valdés, L. Pérez Hernández, *El control de la constitucionalidad de las leyes y otros actos. Sus formas en Estados Unidos y Cuba*, in L. Pérez Hernández, M. Prieto Valdés (comps.), *Temas de Derecho Constitucional Cubano*, La Habana, Varela, 2004, 376 ss.

⁵⁷ Tra le prime iniziative in ordine di tempo, si segnalano le conferenze tenute da Yamila González Ferrer, vicepresidente dell'Unione Nazionale dei Giuristi di Cuba, dal titolo *La nuova costituzione cubana e il referendum popolare del 24 febbraio* e *La nueva constitución cubana*, organizzate dal Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università statale di Milano il 13-5-2019 (proponente prof.ssa Miryam Iacometti) e dal Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell'Università di Padova il 17-5-2019 (proponente prof. Sergio Gerotto), nonché le conferenze di Yan Guzman Hernández, docente di diritto costituzionale nell'Università dell'Avana, intitolate *La Constitución de Cuba de 2019: nueva perspectiva*, e *La nuova Costituzione di Cuba*, svoltesi presso il Dipartimento di studi aziendali e giuridici/Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e comparato dell'Università di Siena il 13-6-2019 (proponente prof.ssa Tania Groppi), e il Dipartimento di scienze politiche/Scuola di scienze sociali dell'Università di Genova il 12-7-2019 (proponente prof. Lorenzo Cuocolo). A cavallo tra discipline pubblicistiche e privatistiche è stato il convegno internazionale *La riforma costituzionale della Repubblica di Cuba e il codice civile*, tenutosi l'11-4-2019 nel Dipartimento giuridico dell'Università del Molise (il vigente *Código Civil* cubano, adottato nel 1987, sostituisce il precedente d'impronta spagnola). Importante è stato, altresì, il convegno internazionale su *Codice civile e Costituzione, autonomia privata e programmazione nell'ordinamento socialista della Repubblica di Cuba*, tenutosi presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma «La Sapienza» il 9-4-2019 (interventi, *inter alia*, di Ridola, Irti, Gambaro, Alpa, Mazzamuto, Schipani, Sica e Rescigno).

costituzionali e legali dell'ordinamento dello Stato caraibico sono conformi ai dettami del marxismo giuridico⁵⁸. Su questo punto concordavano, prima dell'approvazione della Costituzione del 2019, sia coloro che ritenevano opportuna una riforma totale della Costituzione, sia coloro che erano invece favorevoli soltanto a una riforma parziale⁵⁹.

Tanto premesso sul piano generale, la lett. e) dell'art. 108 della *Carta Magna* del 2019 dispone che spetta all'Assemblea Nazionale del Potere Popolare esercitare il controllo di costituzionalità non soltanto delle leggi, ma anche dei decreti-legge, dei decreti presidenziali, nonché di altri tipi di decreti e, comunque, delle disposizioni normative di carattere generale⁶⁰. Ne discende, *inter alia*, che nell'ordinamento cubano non è configurabile il controllo della incostituzionalità per omissione⁶¹.

Si tratta dell'impostazione classica degli ordinamenti socialisti/comunisti in materia di controllo di costituzionalità (ovvero, di legittimità costituzionale). Viene escluso il controllo giurisdizionale (esterno) della costituzionalità delle leggi e degli (altri) atti giuridici normativi, attribuendosi invece ogni competenza o funzione *de qua* al Parlamento, unico depositario della volontà popolare, in quanto democraticamente eletto dai cittadini, e quindi legittimato (nell'ottica del diritto socialcomunista) al controllo politico, o autocontrollo, della costituzionalità delle leggi, quale forma di controllo organico-funzionale. Come è noto, gli ordinamenti socialisti non accolgono il principio della separazione dei poteri⁶², che anzi viene da essi nettamente rifiutato o disconosciuto⁶³, in favore dell'opposto principio dell'unità del potere statale⁶⁴. Tutto il potere originario, di conseguenza, è devoluto dal popolo al Parlamento; le altre funzioni dello Stato, da quelle che in Occidente sono attribuite al potere esecutivo alle funzioni degli organi

⁵⁸ Per i profili storici, v. ampiamente A. Matilla Correa (coord.), *El Derecho público en Cuba a comienzos del siglo XXI. Homenaje al Dr. F. Álvarez Tabío*, La Habana, Unión Nacional de Juristas de Cuba-UH Editorial, 2011.

⁵⁹ Sulle differenti posizioni, pre-riforma costituzionale, v. J.A. Fernández Estrada, *Una Constitución para Cuba: La necesidad de una nueva constitución: El enfoque técnico y el enfoque político*, in *Cuban Studies*, n. 45, 2017, 36 ss.

⁶⁰ Con esclusione, quindi, degli atti e/o provvedimenti amministrativi individuali e concreti.

⁶¹ Lo rileva puntualmente R.F. Peña Barrios, *Los mecanismos de control constitucional: un análisis desde y para Cuba con especial referencia a la inconstitucionalidad por omisión*, in *Revista de Investigações Constitucionais*, vol. 4, n. 1, gennaio-aprile 2017, 87 ss., il quale osserva, altresì, che «*si la tutela constitucional es la primera garantía jurídica de los derechos esenciales para el hombre en cada sociedad, el control efectivo de la preservación de esta supremacía constituye la garantía de la garantía. Aceptando esta postura podemos entonces afirmar que el desarrollo en disposiciones especiales de los preceptos constitucionales reconocedores de derechos, cuando estos remitan a aquellas, constituye un factor crucial para tutelar y garantizar lo enunciado por la norma suprema de todo ordenamiento jurídico*» (cfr. 105).

⁶² Uno dei cardini del costituzionalismo di matrice occidentale; si vedano, per esempio, le brevi ma efficaci considerazioni di V. Zeno-Zencovich, *Comparative Legal Systems. A Short and Illustrated Introduction*, Roma, Roma TrE-Press, 2019, 2^a ed., 17 ss.

⁶³ V. il classico studio di P. Biscaretti di Ruffia, *Il «principio della divisione dei poteri» ed il suo netto disconoscimento negli ordinamenti costituzionali dello Stato sovietico*, in *Studi in onore di G.M. De Francesco*, I, Milano, Giuffrè, 1957, 43 ss.

⁶⁴ Anche in questo caso disponiamo di un lavoro classico: P. Lavigne, *L'unité du pouvoir d'Etat dans la doctrine constitutionnaliste socialiste contemporaine*, in *Le Pouvoir. Mélanges offerts a G. Burdeau*, Paris, LGDJ, 1977, 599 ss. Con riferimento al diritto cubano, v. F. Raimundo Torrado, *El poder del pueblo y la unidad de poder*, in *Revista Cubana de Derecho*, n. 12, dicembre 1998, 136 ss.

giurisdizionali, sono nei Paesi socialisti espressione di semplici articolazioni funzionali dell'unitario potere statale. Questo principio fondamentale – l'unità del potere statale – si combina poi, nei sistemi socialcomunisti con altri principi che ne rappresentano altrettanti corollari. Vengono in considerazione il centralismo democratico e il principio c.d. della doppia subordinazione. Ciò significa che, in primo luogo, le decisioni adottate dagli organi assembleari di livello superiore sono vincolanti per le assemblee deliberative di livello gerarchico inferiore. In secondo luogo, gli organi ovvero le autorità non elettive di ciascun livello politico-amministrativo sono dipendenti, orizzontalmente, dagli organi elettivi che ne hanno designati/nominati i componenti, nonché sono altresì subordinati, questa volta verticalmente, agli organi o alle autorità del livello (immediatamente) superiore. Ne deriva una fitta rete di controlli e supervisioni, con il risultato complessivo e finale dell'assoluta priorità della posizione istituzionale del Parlamento – vale a dire, nel caso cubano, l'Assemblea Nazionale del Potere Popolare – rispetto a ogni altro organo o autorità dello Stato.

Dal punto di vista particolare del controllo di costituzionalità, esso si viene quindi a configurare quale un (auto)controllo politico da parte della stessa Assemblea Nazionale del Potere Popolare. Tale controllo è, inoltre, concentrato o accentrato, in quanto appunto devoluto unicamente al Parlamento nazionale. Il controllo di costituzionalità è, poi, sia preventivo che successivo, nel senso che viene effettuato dall'Assemblea Nazionale del Potere Popolare prima (*ex ante*) dell'approvazione definitiva della legge, ma può manifestarsi anche successivamente (*ex post*), nella forma di un controllo di costituzionalità sulla legge (o sugli altri atti giuridici normativi di portata generale) già entrati in vigore.

Se, dunque, l'Assemblea Nazionale del Potere Popolare esercita l'autocontrollo politico sulla costituzionalità delle leggi, essa si occupa anche di verificare la conformità alla Costituzione, come pure alle leggi, dei decreti-legge emanati dal Consiglio di Stato⁶⁵, secondo quanto dispone attualmente la lett. c) dell'art. 122 della Carta costituzionale del 2019. Tuttavia, tale forma di controllo (comunque politico) di costituzionalità non necessariamente deve qualificarsi come un controllo esterno, *id est* differente dall'autocontrollo, dal momento che il Consiglio di Stato costituisce l'organo permanente della stessa Assemblea Nazionale del Potere Popolare, di cui esercita le funzioni negli intervalli tra le sessioni⁶⁶ del *plenum* del Parlamento nazionale.

Con riguardo particolare alle modalità del controllo preventivo di costituzionalità svolto dall'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, occorre fare riferimento agli art. 69 e 79 del regolamento parlamentare (interno) dell'Assemblea medesima⁶⁷. Essi contemplano due forme di controllo preventivo, esercitato quindi non sulla legge bensì sul progetto di testo legislativo. Da un lato, la Commissione parlamentare permanente per le questioni costituzionali e legali⁶⁸

⁶⁵ *Consejo de Estado*.

⁶⁶ Ordinarie e straordinarie, queste ultime convocate dal Consiglio di Stato come dispone la lett. d) dell'art. 122 della Costituzione del 2019.

⁶⁷ Approvato nel 1982 e successivamente più volte emendato.

⁶⁸ *Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos*.

deve rendere un parere preventivo obbligatorio sulla conformità alla Costituzione di ogni progetto di legge. In secondo luogo, anche la Commissione parlamentare permanente competente per materia potrebbe rilevare l'eventuale incompatibilità del progetto di legge con la Carta costituzionale⁶⁹.

Il controllo di costituzionalità è politico, ma viene esercitato non soltanto nella forma accentrata che vede protagonista l'Assemblea Nazionale del Potere Popolare. Per certi versi, infatti, il controllo di costituzionalità è diffuso, anche se sempre politico (non giurisdizionale). Ciò era sicuramente vero nel vigore della Costituzione del 1976, ma lo stesso accade sulla base dell'attuale Costituzione del 2019. Vengono in rilievo, sotto questo profilo, alcune disposizioni costituzionali.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 122, lett. h), i) e j), della Costituzione del 2019, il Consiglio di Stato può sospendere⁷⁰ i decreti presidenziali, decreti, decisioni e altre disposizioni normative generali che siano in contrasto con la Costituzione ovvero con le leggi, dandone quindi comunicazione all'Assemblea Nazionale del Potere Popolare durante la prima sessione parlamentare successiva alla sospensione disposta dal Consiglio di Stato⁷¹. Inoltre, il Consiglio di Stato può sospendere le decisioni e le disposizioni adottate dalle assemblee municipali del Potere Popolare, qualora le ritenga incostituzionali oppure non conformi alle leggi, ai decreti-legge, ai decreti presidenziali, ai decreti e altre disposizioni adottati dagli organi competenti, facendone comunicazione alla prima sessione utile dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare⁷². Infine, il medesimo Consiglio di Stato può revocare o modificare le decisioni e altre disposizioni emanate dai governatori o dai consigli provinciali, nelle ipotesi in cui – nell'opinione del Consiglio di Stato – esse contravvengano alla Costituzione, oppure a leggi, decreti-legge, decreti presidenziali, decreti e altre disposizioni adottati da un organo gerarchicamente superiore⁷³.

In secondo luogo, anche le assemblee municipali del Potere Popolare sono tenute a effettuare un controllo di costituzionalità e di legalità (socialista⁷⁴). Sulla base, infatti, delle lett. a) e b) dell'art. 191 della Costituzione, le assemblee municipali devono, innanzitutto, garantire il rispetto della Carta costituzionale e, inoltre, possono revocare o modificare le decisioni adottate dagli organi ovvero dalle

⁶⁹ L'importanza del regolamento parlamentare nella prospettiva del controllo di costituzionalità è stata opportunamente evidenziata da M. Prieto Valdés, *El sistema de defensa constitucional cubano*, in *Revista Cubana de Derecho*, n. 26, luglio-dicembre 2005, 25 ss., che parla di un controllo giuridico (anche se non, ovviamente, giurisdizionale) della costituzionalità dei progetti di legge. In ogni caso, il predetto controllo è *a priori* (cfr. M. Prieto Valdés, *Derecho Constitucional Cubano. Indicaciones Metodológicas*. Tema VII, *La Defensa de la Constitución, versión digital* nel sito della *Facultad de Derecho* della *Universidad de La Habana*, www.uh.cu/derecho, 2018). Dopo l'approvazione della Costituzione del 2019, è stata annunciata la prossima riforma del regolamento parlamentare (cfr. *Che la Costituzione nasca con leggi che facilitino la sua implementazione*, in *Granma*, 7-5-2019).

⁷⁰ Si tratta di un potere-dovere.

⁷¹ V. la lett. h) dell'art. 122 Cost. 2019.

⁷² Cfr. la lett. i) dell'art. 122 Cost. 2019.

⁷³ Si veda la lett. j) della disposizione costituzionale citata nelle due note che precedono.

⁷⁴ Nozione, quest'ultima, sulla quale v. M. Azicri, *A Cuban Perspective on Socialist Legality*, in *Review of Socialist Law*, 1980, 203 ss.

autorità subordinate alle assemblee municipali del Potere Popolare, nei casi eventuali di rilevato contrasto – da parte, appunto, delle assemblee municipali – dei provvedimenti amministrativi in questione con norme giuridiche di rango superiore.

Come si vede, il controllo di costituzionalità e di legalità⁷⁵ implica la partecipazione attiva, nonché “a cascata”, di una pluralità di organi politico-amministrativi, a partire dal Consiglio di Stato fino a scendere al livello di base, rappresentato dalle assemblee municipali del Potere Popolare.

Ma questo non è ancora tutto.

Un compito rilevante in tema di controllo di costituzionalità e di legalità viene, altresì, svolto dagli organi della Procura⁷⁶. Si tratta di una peculiare istituzione, la *Fiscalía General de la República* (FGR), che trova riscontro nell'esperienza della generalità dei Paesi socialisti, sia del passato che attuali, con particolare riguardo da quest'ultimo punto di vista della Repubblica Popolare Cinese⁷⁷. Ai sensi dell'art. 156, comma 1, della Costituzione cubana del 2019, la Procura deve assicurare la stretta osservanza⁷⁸ della Carta costituzionale, da parte degli organi dello Stato, degli enti e dei cittadini. I compiti istituzionali degli organi della Procura, distribuiti sui vari livelli (o anelli) dell'amministrazione pubblica cubana, sono dettagliatamente disciplinati dalla *Ley de la Fiscalía General de la República*, vale a dire la legge n. 83 dell'11 luglio 1997. In particolare, l'art. 8 della legge n. 83 del 1997 stabilisce quali siano le funzioni principali della Procura. La lett. a) dell'art. 8 dispone che spetta alla Procura assicurare il rispetto della Costituzione, delle leggi e delle altre disposizioni giuridiche da parte di organi e organismi statali, nonché degli enti economici e sociali come pure dei cittadini. La successiva lett. d) della disposizione da ultimo menzionata attribuisce ai procuratori (o pubblici ministeri) dello Stato la funzione di vigilare sul rispetto delle garanzie costituzionali e procedurali nelle indagini della polizia e nel processo penale. A sua volta, la lett. e) dell'art. 8 della legge ora in esame stabilisce che tra le funzioni principali della Procura vi è la formulazione di pareri giuridici, su richiesta dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare ovvero del Consiglio di Stato, in ordine alla compatibilità o meno con la Costituzione di leggi, decreti-legge, decreti e altre disposizioni normative generali.

La Procura svolge anche la funzione di *Ombudsman*. Essa, infatti, può indirizzare a organi e organismi dello Stato, d'ufficio o ad istanza di parte, delle risoluzioni con le quali raccomanda il ripristino della legalità costituzionale, eventualmente violata da atti e/o provvedimenti della pubblica amministrazione. La risoluzione della Procura non è giuridicamente vincolante; tuttavia, se non viene recepita l'indicazione formulata dalla Procura, quest'ultima potrà rivolgersi all'autorità gerarchicamente sovraordinata all'organo o funzionario inadempiente,

⁷⁵ Ovvero, di legittimità costituzionale.

⁷⁶ Nel vigore della Costituzione del 1976, v. L.B. Pérez Gallardo (coord.), *El Derecho en Cuba*, México-Madrid, UBIJUS-Reus, 2015, 192 ss.

⁷⁷ V., se vuoi, M. Mazza, *Le istituzioni giudiziarie cinesi. Dal diritto imperiale all'ordinamento repubblicano e alla Cina popolare*, Milano, Giuffrè, 2010.

⁷⁸ La disposizione costituzionale fa riferimento alla «conformità rigorosa» (*estricto cumplimiento*).

fatta salva l'instaurazione di un processo penale qualora ne ricorrano i presupposti di legge⁷⁹.

Nella misura in cui, in una democrazia socialista quale è attualmente l'ordinamento cubano, tutti gli organi dello Stato devono rispettare e attuare la Costituzione, secondo quanto dispone espressamente l'art. 7 della Carta costituzionale del 2019⁸⁰, anche i tribunali di giustizia sono tenuti alla stretta applicazione (non soltanto delle leggi, ma altresì) delle disposizioni costituzionali⁸¹. La portata di questa previsione, tuttavia, non deve essere esagerata. Questo perché, in effetti, gli organi giurisdizionali devono applicare la legge, senza poter esercitare il sindacato diffuso di costituzionalità della legge medesima (oltreché degli altri atti giuridici normativi). Il parametro al quale devono attenersi i magistrati è quello legislativo, non invece il livello costituzionale. Ciò risulta dalla lettura del combinato disposto degli art. 5 e 6 della Legge dei Tribunali Popolari⁸² n. 82 dell'11 giugno 1997⁸³, i quali, da un lato, stabiliscono l'obbligo dei tribunali di applicare, nella risoluzione delle controversie, la Costituzione e la legge, mentre, dall'altro lato, dispongono che, se

⁷⁹ Appare evidente l'influenza esercitata dal modello sovietico e poi russo, su cui v. A. Di Gregorio, *Un ombudsman sui generis?: la protezione dei diritti dei cittadini ad opera della Prokuratura in Russia, tra permanenza del modello sovietico ed elementi di originalità*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2010, 14-11 ss. Prima ancora, v. *si vis* M. Mazza, *Funzioni e poteri processuali della Prokuratura nel sistema sovietico*, memoria per il CNR (Roma), Pavia, 1988.

⁸⁰ Con riferimento alla "visione socialista" che richiede (anche) a Cuba l'osservanza della legge e della stessa Costituzione sia da parte degli organi dello Stato che dei cittadini v., nel vigore della precedente *lex fundamentalis* cubana, M. Ferrari Yaunier, *La legalidad como principio rector en la constitución cubana. Reflexionando sobre sus retos*, in *Revista Cubana de Derecho*, n. 50, luglio 2017, 39 ss.

⁸¹ Cfr. J.A. Méndes López, D. Cutié Mustelier, *La función de los tribunales de salvaguardar la Constitución*, in Matilla Correa (comp.), *Estudios cubanos sobre control de constitucionalidad (1910-2008)*, cit., 487 ss.

⁸² *Ley De Los Tribunales Populares*.

⁸³ La prima legislazione organica cubana-socialista sull'organizzazione del sistema giudiziario fu la legge n. 1250 del 23 giugno 1973 (*Ley de Organización del Sistema Judicial*), completata da tre regolamenti amministrativi (sulla potestà regolamentare nel diritto cubano, v. J.A. Quesada Pérez, *La potestad reglamentaria y su control en Cuba. Un análisis crítico del ejercicio y control de la potestad reglamentaria en el ordenamiento jurídico cubano*, Saarbrücken, Editorial Académica Española-EAE, 2015), rispettivamente dedicati ai tribunali popolari (reg. del 28 settembre 1973), alla Procura generale della Repubblica (reg. del 25 settembre 1973), nonché a studi legali collettivi (*Bufetes Colectivos*) e al codice di etica professionale degli avvocati (reg. del 24 gennaio 1974). Cfr. J. Lisbonne, *Le nouveau droit de la République de Cuba*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1976, 351 ss., spec. 352-353. La legge n. 1250 venne (abrogata e) sostituita dalla legge n. 4 del 10 agosto 1977 (*Ley de Organización del Sistema Judicial*), cui seguì la legge n. 70 del 12 luglio 1990 (*Ley de los Tribunales Populares*), e poi, in attuazione della *Ley de Reforma Constitucional* del 1992, la legge n. 82 (*Ley de los Tribunales Populares*) menzionata sopra nel testo. Per i profili storici del sistema giudiziario cubano, v. anche L. Salas, *Emergence and Decline of the Cuban Popular Tribunals*, in *Law & Society Review*, 1983, 587 ss.; J.I. Domínguez, *Cuba. Order and Revolution*, Cambridge (Mass.)-London, The Belknap Press (Harvard University Press), 1978, 249 ss. (*sub The Law and the Courts*); J. Berman, *The Cuban Popular Tribunals*, in *Columbia Law Review*, 1969, 1317 ss., circa la fase rivoluzionaria dei tribunali popolari, entrati in funzione nel 1964 (l'anno precedente erano iniziati gli studi preparatori per la loro creazione). Sul sistema attuale (post-Constituzione del 2019), v. A. Mantecon Ramos, *Giurisdizione e avvocatura a Cuba. La tutela giurisdizionale dei diritti in un nuovo ordine costituzionale*, relazione al convegno dal titolo *Codice civile e Costituzione, autonomia privata e programmazione nell'ordinamento socialista della Repubblica di Cuba*, cit.

i tribunali riscontrano violazioni legislative (pare di capire, anche della legalità costituzionale), non devono procedere direttamente ma segnalare la violazione in questione alla Procura Generale della Repubblica, per il seguito di competenza⁸⁴.

Apparentata al controllo di costituzionalità e di legalità è, infine, la funzione, attribuita al Consiglio di Governo⁸⁵ del Tribunale Supremo Popolare *ex art.* 148, comma 3, della Costituzione cubana del 2019, come anche viene affermato dall'art. 19, comma 1, lett. c), della Legge dei Tribunali Popolari⁸⁶, di assicurare l'uniformità degli indirizzi giurisprudenziali in materia di applicazione e interpretazione sia della Costituzione che delle leggi ordinarie, mediante l'emanazione di apposite determinazioni o istruzioni che hanno, per tutti i tribunali sotto ordinati, natura giuridica vincolante⁸⁷.

Ed allora, sono senza alcun dubbio da condividere le osservazioni, riferite al diritto costituzionale di Cuba (anche dopo l'adozione della Carta costituzionale del 2019), secondo cui «La mancanza di un Tribunale costituzionale e il dominio del Partito comunista sugli organi costituzionali (a cominciare dall'Assemblea nazionale), impediscono di leggere la nuova Costituzione cubana secondo i canoni del costituzionalismo liberale»⁸⁸. Sulla stessa linea interpretativa, si è affermato – tra i primi commenti al nuovo testo costituzionale cubano⁸⁹ – che si tratta di una Costituzione (quella del 2019) che «porta con sé i capisaldi del socialismo cubano»⁹⁰, sebbene con «novità riguardo a diritti civile ed economia»⁹¹, ovvero che è stata operata, con l'adozione della nuova *lex fundamentalis*, una mera “attualizzazione” del modello cubano⁹², che non intacca in alcun modo l'«ideologia di fondo» del Paese⁹³. La conferma, autorevole, viene dall'organo ufficiale del Comitato Centrale del

⁸⁴ Sulle funzioni *in subiecta materia* della Procura si è già detto in precedenza, in questo stesso paragrafo.

⁸⁵ *Consejo de Gobierno*.

⁸⁶ Citata innanzi, in questo paragrafo.

⁸⁷ Con importanti implicazioni, ovviamente, sul piano delle fonti del diritto.

⁸⁸ Così L. Cuocolo, *La nuova Costituzione cubana: gattopardismo o evoluzione?*, Editoriale in *Diritto pubblico comparato ed europeo online*, 2019, n. 1, spec. XII.

⁸⁹ Si cfr. L. Amato, *La nuova Costituzione cubana, tra continuità e innovazione*, in *El Moncada. Periodico dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba*, a. XXVII, n. 1, febbraio 2019, 9-10 (e v. già, dello stesso autore, *Progetto della Nuova Costituzione a Cuba: continuità e innovazione, in L'identità di Clio. Insegnare, comunicare, informare*, www.lidentitadiclio.com, 12-12-2018).

⁹⁰ V. L. Amato, *La nuova Costituzione cubana, tra continuità e innovazione*, cit., 9. Sul progressivo affermarsi della sinistra latinoamericana oltre al caso paradigmatico di Cuba, ossia sulla “svolta a sinistra” (*giro a la izquierda*), v. A. Somma, *Il diritto latinoamericano tra svolta a sinistra e persistenza dei modelli neoliberali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2018, 57 ss. (nella sezione monografica, a cura dello stesso Somma, dal titolo *Dove va l'America Latina?*), che parla di un «insieme certo multiforme di esperienze», nel complesso definibili quali «postneoliberalismo», «neosviluppismo», o «socialismo del 21. Secolo» (v. 60), e inoltre L. Zanatta, *Storia dell'America Latina contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2019, 5^a ed., 233 ss., per un attento esame delle società latinoamericane nel nuovo millennio, tra futuro e *déjà-vu*, nonché prima *Les gauches en Amérique latine: un état des lieux*, n. tematico della *Revue internationale de politique comparée*, 2005, n. 3.

⁹¹ V. L. Amato, *op. loc. ult. cit.*

⁹² Cfr. S. Garnet, G. Varlex, *Une nouvelle Constitution succède à celle de 1976. Grand débat... à la cubaine*, in *Le Monde diplomatique*, giugno 2019, 20.

⁹³ Cfr. A. Del Guercio, A. Guida, *Cuba: una Costituzione per le sfide del XXI secolo*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società*, 2019, n. 1, spec. 55.

Partito Comunista di Cuba⁹⁴, *Granma*⁹⁵, dove si riferisce che, nelle parole pronunciate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, Esteban Lazo Hernández, durante la seconda sessione straordinaria della IX Legislatura dell'ANPP per la proclamazione della nuova Costituzione il 10 aprile 2019, la *Carta Magna* del 2019 è finalizzata a «costruire questa Cuba che è e sarà sempre socialista»⁹⁶. Ancora *Granma* ci informa che, nel corso della sessione di aprile 2019 dell'ANPP, si è ribadito che «la Rivoluzione continua in piedi e non si ferma. Non ci sono stati svenimenti, né passi indietro, né salti nel vuoto», e che inoltre «Cuba è socialista per decisione e convinzione sovrana. Cuba è martiana e fidelista»⁹⁷. Durante la medesima sessione parlamentare, nel commentare la nuova Costituzione il Primo Segretario del Partito Comunista di Cuba, Raúl Castro Ruz (fratello del defunto Fidel), ha sottolineato la «continuità» del testo costituzionale con il sistema istituzionale preesistente⁹⁸. In Italia, la FGCI ha infine affermato, trattando delle diverse «vie al costituzionalismo», che la riforma costituzionale cubana del 2019 «rappresenta un'importante esperienza di realizzazione di uno Stato socialista anche tramite il mezzo costituzionale»⁹⁹.

Sono state, dunque, completamente disattese le indicazioni, pure autorevolmente formulate in dottrina cubana¹⁰⁰, che auspicavano, nella prospettiva dell'approvazione (imminente) della nuova *lex fundamentalis* di Cuba, l'introduzione di un meccanismo (invero un poco complesso) di controllo di

⁹⁴ Su cui v. L. Zanatta, *Communist Party in Cuba*, in S. Pons, R. Service (eds), *A Dictionary of 20th-Century Communism*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2010, 1-2, e in precedenza, nella versione italiana del contributo, L. Zanatta, *Partito Comunista di Cuba*, in S. Pons, R. Service (cur.), *Dizionario del comunismo nel XX secolo*, II, Torino. Einaudi, 2007, 132 ss., nonché W. Leogrande, *The Communist Party of Cuba Since the First Congress*, in *Journal of Latin American Studies*, 1980, 397 ss.; F. Grobart, *El proceso de formación del PCC*, in *Cuba Socialista - Revista cuatrimestral teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba*, dicembre 1981, 77 ss.; S. Xu, *Updating of the Socialist Model in Cuba: The Latest Development Between the 6th and the 7th Party Congress*, in *Estudios Latinoamericanos* (riv. bim edita dall'Istituto di studi latinoamericani dell'Accademia cinese delle scienze), 2016, n. 5, 1 ss.

⁹⁵ Dal nome dell'imbarcazione utilizzata da Fidel Castro e altri per raggiungere Cuba, provenienti dal Messico, durante la rivoluzione cubana (il battello *Granma* è conservato nel giardino del *Museo de la Revolución* dell'Avana). Sul *Granma*, progettato per trasportare non più di venti passeggeri, salirono allora (ben) 82 rivoluzionari/combattenti, *id est* gli *expedicionarios del yate Granma*.

⁹⁶ Si veda, per il resoconto della seduta parlamentare, Y. Castro Morales, V. Bustamante Molina, *Una Costituzione che ceselli la continuità*, in *Granma*, 18-4-2019 (*online* nel sito www.granma.cu). *Ivi* si legge che il Presidente del Parlamento cubano ha aggiunto che «la Costituzione proclamata questo 10 aprile marca il presente e il futuro della nazione cubana, di uomini e donne liberi, in difesa della Rivoluzione cubana su tutti i fronti».

⁹⁷ Si cfr. P de la Hoz, *Ricambio, continuità, approfondimento rivoluzionario*, in *Granma*, 22-4-2019 (www.granma.cu).

⁹⁸ V. R. Castro Ruz, *La nuova Costituzione salvaguarda l'uguaglianza e l'indipendenza della Patria*, in *El Moncada. Periodico dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba*, a. XXVII, n. 2, maggio 2019, 7.

⁹⁹ Cfr. G. Chiappinelli, *La via italiana al costituzionalismo*, all'indirizzo www.fgci.info (l'autore fa parte della Segreteria Nazionale FGCI).

¹⁰⁰ Cfr. M. Prieto Valdé, *Del control de constitucionalidad en Cuba. Propuestas necesarias*, in *Questiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, n. 39, luglio-dicembre 2018, 43 ss. (l'autrice è *Profesora titular* di Teoria generale del diritto e Diritto costituzionale nell'Università dell'Avana).

costituzionalità, imperniato per un verso sul controllo di costituzionalità e di legalità concreta in sede giudiziaria, con il giudice che disapplica le norme inferiori (legislative) applicando le disposizioni superiori (costituzionali), e perciò con decisione che ha efficacia *inter partes*, nonché sul possibile ricorso del cittadino, individuale ovvero anche collettivo, finalizzato ad attivare il controllo politico davanti al Parlamento nazionale, in quest'ultimo caso con un'eventuale invalidazione della norma incostituzionale avente efficacia *erga omnes* (c.d. controllo plurale di costituzionalità¹⁰¹). Tale proposta, d'altro canto, riprendeva e sviluppava una precedente ipotesi di perfezionamento del controllo di costituzionalità a Cuba, formulata secondo la teoria del controllo costituzionale multiplo¹⁰², la quale a sua volta si collegava all'opzione favorevole al sistema multiplo quale meccanismo (ritenuto ottimale) di difesa della Costituzione¹⁰³.

Si è preferito, invece, accogliere l'impostazione degli studiosi cubani che tuttora ritengono il controllo politico di costituzionalità (almeno astrattamente) idoneo a garantire la supremazia costituzionale, sulla base di considerazioni tanto teoriche che comparative, sia pure con uno sforzo istituzionale di ulteriore "sistematizzazione" e perfezionamento¹⁰⁴, così da mantenere il carattere "alternativo", se confrontato ai modelli ora prevalenti (non soltanto in Occidente¹⁰⁵), del sistema cubano di controllo di legalità costituzionale¹⁰⁶.

Mauro Mazza
Dip.to di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bergamo
mauro.mazza@unibg.it

¹⁰¹ Sul tema, v. G. Vosa, *Aplicación directa de la Constitución: abrir al pluralismo institucional para mejorar la garantía de derechos*, in *Revista Cubana de Derecho*, n. 51, gennaio 2018, 193 ss., che sottolinea la posizione privilegiata dei giudici, rispetto a quanto avviene per le amministrazioni pubbliche che sono più vincolate al principio della legalità formale, con riguardo alla possibilità di "emanciparsi" dal precetto legislativo e interpretare il diritto "alla luce della Costituzione". L'importanza dell'applicabilità diretta della Costituzione, specialmente per iniziativa degli organi giurisdizionali, era stata precedentemente evidenziata dalla dottrina cubana; v. M. Prieto Valdés, *En pos de la aplicabilidad directa de la Constitución Cubana de 1976. Un breve comentario*, in *Revista Cubana de Derecho*, n. 31, giugno 2008, 4 ss.

¹⁰² Si veda K.L. Pachot Zambrana, *El control de constitucionalidad en Cuba. Una propuesta para su perfeccionamiento*, in A. Matilla Correa (comp.), *Estudios cubanos sobre control de constitucionalidad (1910-2008)*, cit., 537 ss.

¹⁰³ V. J. Fernández Bulté, *Los modelos de control constitucional y la perspectiva de Cuba hoy*, in L. Pérez Hernández (comp.), *Selección de lecturas sobre el Estado y el Derecho*, La Habana, Curso de Formación de Trabajadores Sociales, 2000, 143 ss.

¹⁰⁴ Cfr. D. Palacio Torres, *El control político de constitucionalidad en Cuba. Desafíos y propuestas de perfeccionamiento*, Saarbrücken, Editorial Académica Española (EAE), 2019.

¹⁰⁵ V. l'esame comparatistico svolto *supra*, in questo paragrafo.

¹⁰⁶ Cfr. H. Bertot Triana, *Los fundamentos de la alternatividad. El sistema electoral y el control constitucional cubanos*, Saarbrücken, Editorial Académica Española (EAE), 2017, dove un'analisi condotta secondo un approccio sia storico che giuridico e politico-ideologico.